

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TALENTI AUTISTICI" APS

ART. 1

(DENOMINAZIONE SEDE E DURATA)

E' costituita tra i presenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore"), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "Talent Autistici" APS, da ora in avanti denominata associazione, con sede legale e operativa a San Piero a Grado in via Stefano Piazzini numero 65 e con durata illimitata.

L'associazione potrà utilizzare altri locali per l'esercizio della sua attività nel territorio italiano e all'estero.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e solo con l'iscrizione dell'associazione nel Registro stesso alla denominazione dell'ente verrà aggiunta la sigla ETS da utilizzarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA')

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b), c), i) e t) dell'articolo 5 del codice del terzo settore:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2010 e successive modificazioni.

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera t) organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche.

L'associazione vuole divenire un punto di riferimento per l'assistenza a soggetti autistici e alle loro famiglie.

Vuole promuovere la conoscenza delle problematiche relative all'autismo e farsene portavoce, favorendo la consapevolezza, l'accoglienza e l'integrazione.

Vuole prestare assistenza morale e materiale, assistere le famiglie nell'indicare i percorsi di presa in carico delle istituzioni supportandoli nelle pratiche burocratiche e sanitarie e quindi vuol collaborare con le istituzioni.

Vuole prestare assistenza e offrire direttamente percorsi nell'ambito socio-sanitario di definizione di progetti individualizzati anche per il dopo di noi che aiutino l'inserimento, la comunicazione, la socializzazione, la riabilitazione promuovendo metodi e tecniche di intervento adeguati.

Vuole promuovere iniziative per l'integrazione e l'inserimento in ambito scolastico e lavorativo delle persone con autismo.

Vuole promuovere iniziative per la formazione di figure professionali che operano nell'ambito dell'autismo, sia nell'ambito sociale e assistenziale che sanitario.

Favorire percorsi per migliorare le abilità di ragazzi e adulti con autismo.

L'associazione può promuovere forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province, Enti locali e altri soggetti giuridici.

In tal senso l'associazione si propone anche di intrattenere rapporti con persone, enti privati e pubblici, istituzioni locali, al fine di realizzare i propri scopi.

L'associazione potrà mettere a disposizione e avvalersi di spazi per promuovere attività e laboratori.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si avvarrà in modo determinate delle prestazioni personali e gratuite dei propri soci e potrà compiere eventuali operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi associativi, come pure, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali, artigianali, e agricole, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti, sempre strumentali al raggiungimento degli scopi

sociali, nel rispetto delle normative vigenti. Potrà gestire e/o possedere e/o ricevere e/o concedere in comodato e locazione mobili e immobili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, che verranno deliberate dall'organo di amministrazione dell'associazione.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – anche attraverso la richiesta a terzi o donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nel rispetto dei principi di verità e trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida esistenti.

ART. 3

(AMMISSIONE E NUMERO DI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ad accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere effettivo permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno pari diritto di:

- Eleggere degli organismi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 5 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni degli organismi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso da quest'ultima mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà

essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

La quota, contributi associativi e comunque i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi è motivo di esclusione del socio.

ART. 6

(ORGANI)

Sono organi dell'associazione

- L'Assemblea
- L'Organo di amministrazione (o consiglio di amministrazione)
- Il Presidente

ART. 7

(ASSEMBLEA)

Nell'Assemblea, che organo sovrano, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto da esprimere direttamente in Assemblea o mediante comunicazione scritta recapitata anche via mail.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applichino i co. 4 e 5 art 2372 del codice civile in quanto compatibili.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca componenti degli organi associativi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sulla destinazione e devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e senza alcun limite numerico in seconda convocazione.

ART. 8

(ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

Compiti di questo organo tra gli altri:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e esercitarle
- Esercitare le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi associativi deliberate dall'assemblea
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- Deliberare l'entità della quota associativa

I componenti dell'organo di amministrazione hanno la responsabilità disgiunta ma possono compiere solo ed esclusivamente gli atti approvati dalla maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La comunicazione dell'atto di ordinaria amministrazione da compiere e la sua votazione può avvenire anche tramite mail.

La delibera in questo caso sarà ratificata in adunanza e riportata nel libro deliberazioni dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), tra cui anche il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere dell'associazione, nominati dall'assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di inelleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è partecipe la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dai componenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni

previste nel co 6, art. 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei componenti prima della decadenza del mandato si provvederà alla costituzione con la prima assemblea ordinaria utile.

ART. 9

(PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente compie e firma tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno previamente approvati dall'organo di amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza degli stessi e assume la carica di presidente dell'organo di amministrazione.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive deliberate da tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito ad ogni attività compiuta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni ed altre entrate comunque denominate oltre alle quote e contributi versati dagli associati- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali.

ART. 11

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

L'associazione ha il divieto di distribuire gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12

(RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

ART. 13

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve obbligatoriamente redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione viene approvato obbligatoriamente dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14

(LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati e aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione tenuto a cura dello stesso organo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri eventuali organi sociali tenuto a cura degli stessi organi

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'organo che li detiene.

ART. 15

(VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiari e della loro azione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestat, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organi di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività lavorativa.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 16

(LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse genrale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 17

(SVOLGIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni di legge. Previo parere positivo degli organi indicati all'art. 9 del codice del terzo settore secondo le disposizioni dello statuto e dell'assemblea.

L'assemblea provvede ala nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 codice del terzo settore e , in quanto compatibile, dal codice civile.

RECEIVED
FBI - NEW YORK

13 APR 1974

ALLEGATI all'etto

1418

EL FINE - (1)
TRANSMISSION

RECEIVED FBI - NEW YORK
APR 13 1974